



INTRODUZIONE

Il presente documento illustra a tutti i soggetti interessati le modalità di erogazione delle attività e dei servizi istituzionali forniti dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo sulla base della normativa di riferimento, del contesto territoriale in cui l'Ordine opera e della propria organizzazione interna.

L'Ordine professionale, quale ente pubblico non economico, per il perseguimento della propria attività istituzionale presta servizi in favore degli iscritti all'Albo e dei portatori di interesse in generale.

I soggetti interessati alle attività e ai servizi posti in essere dall'Ordine (c.d. "portatori di interesse") possono essere individuati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, come segue:

- gli iscritti all'Albo (Sezioni A e B e Sezione speciale STP);
- gli iscritti all'albo degli Ingegneri di altre province italiane;
- gli iscritti ad altri Ordini professionali;
- i Committenti dei professionisti iscritti all'Albo;
- i Tribunali nella cui circoscrizione ha sede l'Ordine;
- il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI);
- gli Ordini degli Ingegneri delle province italiane;
- gli Ordini o Collegi delle altre categorie professionali;
- le Consulte e le Federazioni regionali e di attività connesse con quella dell'Ente;
- le Pubbliche Amministrazioni in particolare quelle locali;
- le Università e altri enti di istruzione e ricerca del territorio;

- il Ministero di Giustizia, quale organo di vigilanza;
- Inarcassa - Cassa di previdenza degli Ingegneri e degli Architetti;
- Enti/Istituti/Scuole che erogano formazione.

La trasparenza delle proprie attività e dei servizi erogati permette a tutti gli interessati di conoscere come l'Ordine persegue il raggiungimento e, laddove possibile, il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle attività e dei servizi, rappresentando allo stesso tempo una misura di prevenzione per il contrasto alla corruzione.

L'Ordine a tal fine si conforma agli obblighi di cui al D. Lgs. 33/2013, come semplificati dalla Delibera ANAC n. 777/2021, applicando il principio di compatibilità (art. 2-bis, co. 1, lett. a) del d.lgs. 33/2013) e di proporzionalità indicato dall'Autorità.



L'ORDINE DEGLI INGEGNERI

COSA E' L'ORDINE DEGLI INGEGNERI ?

Gli Ordini provinciali degli ingegneri sono enti pubblici non economici istituiti con Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537. Per essere iscritto nell'albo occorre aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere ed essere residenti o domiciliati professionalmente presso la provincia di competenza.

Si può essere cancellati dall'albo solo a richiesta dell'iscritto, a seguito di provvedimento disciplinare o perché viene meno uno dei requisiti previsti per l'iscrizione.

Il DPR 328/2001 ha modificato e integrato la disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e le relative prove per l'esercizio della professione, nonché l'ordinamento professionale con la suddivisione dell'albo in due sezioni (A e B), a loro volta suddivise in tre settori di competenza: civile e ambientale, industriale e dell'informazione.

Nella sezione A dell'albo sono iscritti coloro che hanno conseguito una laurea quinquennale (art. 47 DPR 328/2001), mentre nella sezione B coloro che hanno conseguito una laurea triennale (Ingegneri Junior art. 48 DPR 328/2001).

Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere degli appartenenti alla sez. A sono così ripartite tra i settori (art. 46 DPR 328/2001):

a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;

b) per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;

c) per il settore "ingegneria dell'informazione": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B (art. 46 DPR 328/2001):

a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": le attività basate sull'applicazione delle scienze, finalizzate al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche; la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate; i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;

b) per il settore "ingegneria industriale": le attività basate sull'applicazione delle scienze, finalizzate al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche; i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti a macchine e impianti; le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, la direzione lavori e il collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

c) per il settore "ingegneria dell'informazione": le attività basate sull'applicazione delle scienze, finalizzate al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni; i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti a impianti e sistemi elettronici; le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

L'ORDINE DEGLI INGEGNERI

IL CONSIGLIO

Il Consiglio è l'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Ordine, è eletto da tutti gli iscritti, rappresenta gli interessi generali connessi all'esercizio della professione e sostiene lo sviluppo e la tutela della professione.

Il Consiglio dell'Ordine di Palermo è composto da 15 ingegneri e resta in carica per quattro anni.

Il Consiglio elegge tra i propri membri il presidente, il segretario, il tesoriere e il vicepresidente (carica di elezione facoltativa). In caso di assenza del presidente e, se eletto, del vicepresidente, ne fa le veci il consigliere più anziano.

Il presidente è il rappresentante legale dell'Ordine, presiede il Consiglio e l'assemblea degli iscritti. Il segretario riceve le domande di iscrizione all'albo, redige le deliberazioni del Consiglio e ne autentica le copie, cura la corrispondenza, ha in consegna l'archivio e la biblioteca. Il tesoriere è responsabile dei fondi e delle altre proprietà dell'Ordine, provvede alla riscossione del contributo annuale, provvede al pagamento dei mandati, tiene i registri contabili e l'inventario del patrimonio dell'Ordine.

Più nel dettaglio, le attribuzioni istituzionali del Consiglio dell'Ordine (art. 37, legge n. 2537 del 25.10.1925) sono:

- tenuta dell'albo;
- repressione dell'uso abusivo del titolo di ingegnere e dell'esercizio abusivo della professione;

- determinazione del contributo annuale che ogni iscritto deve corrispondere per il funzionamento dell'Ordine;
- rilascio di pareri di congruità sulle parcelle;
- emissione di pareri su argomenti attinenti alla professione di ingegnere, se richiesti dalle pubbliche amministrazioni;
- segnalazione di professionisti su richiesta di privati o enti pubblici;
- erogazione della formazione continua (DPR 7/08/2012 n. 137).

Con la riforma delle professioni, approvata con DPR 7 agosto 2012, n. 137, recante il regolamento di attuazione dei principi dettati dall'art. 3, comma 5, del Decreto Legge n. 138/2011 in materia di professioni, la vigilanza sulla disciplina degli iscritti e l'adozione dei provvedimenti disciplinari è stata demandata al Consiglio di Disciplina.

Sempre nel 2012, con il DL n. 1/2012, le tariffe professionali vengono abrogate e non possono essere impiegate neanche come riferimento, pertanto la funzione del Consiglio relativa alla elaborazione delle tariffe professionali, ove non stabilite per legge, viene meno.

Altre funzioni del Consiglio:

- fare promozione culturale e tecnico-normativa, mediante pubblicazioni, organizzazione di convegni e corsi di formazione e di aggiornamento professionale;
- curare e rappresentare gli interessi generali connessi all'esercizio della professione degli ingegneri iscritti nell'albo professionale, curare i rapporti con le istituzioni regionali e nazionali, promuovere i rapporti con istituzioni comunitarie e internazionali, nonché con i professionisti e le loro organizzazioni di categoria;
- elaborare indirizzi comuni, promuovere e realizzare iniziative coordinate, sostenere lo sviluppo e la tutela della professione.

Il Consiglio inoltre:

- può costituire o partecipare a commissioni, comitati, federazioni, consulte, associazioni, istituti, fondazioni, centri studi e osservatori;
- può realizzare studi, indagini e ricerche, collaborare ad attività di studio e ricerca condotte da enti e organismi nazionali, comunitari e internazionali;
- contribuisce all'attività di organismi ed enti aventi finalità di interesse per la professione e per il sistema ordinistico;
- determina gli indirizzi e i criteri generali della propria attività nelle forme che ritiene più opportune;
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli iscritti convocati in assemblea ordinaria;
- individua e aggiorna i settori operativi specifici per la gestione programmata e istituzionale dell'Ordine;
- istituisce gruppi di lavoro o commissioni e ne nomina i componenti;
- definisce gli obiettivi da realizzare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;
- esamina e promuove proposte o iniziative di iscritti o gruppi di iscritti che riguardino e possano favorire le attività dell'Ordine e degli iscritti, dando mandato ai singoli proponenti o alle commissioni per l'attuazione di quelle ritenute condivisibili.



L'ORDINE DEGLI INGEGNERI

LA SEGRETERIA

L'ufficio di segreteria dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Palermo ha sede nel capoluogo, in **via Francesco Crispi, 120**. L'ufficio è a disposizione degli iscritti per qualsiasi necessità e informazione relativa allo svolgimento della professione anche per via telefonica (**091581421 – 0916112822**) e per fax (0916111492). I messaggi di posta elettronica certificata possono essere spediti alla casella ordine.palermo@ingpec.eu, le altre comunicazioni all'indirizzo segreteria@ingpa.com.

La segreteria riceve le domande di iscrizione, di trasferimento e di cancellazione dall'albo e ne cura l'istruttoria, con il controllo della correttezza della documentazione presentata e la verifica, per le iscrizioni, delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni fatte dai richiedenti. Cura inoltre l'aggiornamento costante dell'albo degli iscritti.

La documentazione necessaria per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo è reperibile sul sito istituzionale.

La segreteria fornisce ai neo-iscritti le informazioni di base relative all'esercizio della professione, come quelle relative alla formazione continua e all'obbligo dell'assicurazione professionale.

L'ufficio di segreteria gestisce il protocollo della corrispondenza in entrata e in uscita e in generale si occupa dell'istruttoria di tutti procedimenti di competenza del Consiglio e, ricevute le direttive dal consigliere segretario, provvede alle comunicazioni e agli adempimenti conseguenti alle delibere consiliari.



La segreteria dell'Ordine inoltre:

- provvede alle comunicazioni ad altri enti previste dalle norme e relative agli iscritti, come quella all'Albo Unico Nazionale, al ReGIndE (Registro generale degli indirizzi elettronici istituito presso il Ministero della Giustizia), all'INIPEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo economico);
- rilascia i certificati di iscrizione e conferma agli altri enti pubblici le dichiarazioni sostitutive degli iscritti in merito alla loro iscrizione;
- invia al portale della formazione del CNI i dati relativi all'aggiornamento continuo degli iscritti per gli eventi formativi organizzati dall'Ordine;
- collabora con i responsabili scientifici e i consiglieri all'organizzazione di corsi, convegni, seminari;
- riceve i pagamenti delle tasse di iscrizione, fornisce informazioni generali di natura fiscale e previdenziale (l'Ordine di Palermo è nodo periferico di informazione Inarcassa);
- riceve dagli iscritti le richieste di inserimento nell'elenco del Ministero dell'Interno previsto dalla legge 818/84 e sue successive modifiche, ne cura l'istruttoria prima di sottoporle all'approvazione del Consiglio e provvede alla successiva iscrizione di quelle approvate nell'elenco on line dei "Professionisti Antincendio" presente sul sito del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- si occupa dei servizi erogati agli iscritti relativi al timbro professionale, al tesserino e alla PEC.

La segreteria dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Palermo si occupa inoltre del protocollo e della corrispondenza della Consulta degli Ordini degli ingegneri della Sicilia, che ha sede presso il nostro Ordine.



L'ORDINE DEGLI INGEGNERI

IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

Il DPR 137/2012 ha stabilito che presso gli Ordini professionali debbano essere istituiti i Consigli di disciplina territoriali, con un numero di componenti pari a quello dei Consigli territoriali presso cui sono istituiti, e quindi per l'Ordine di Palermo da 15 consiglieri.

Il Consiglio di Disciplina è un organismo a cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

I suoi consiglieri sono nominati dal presidente del tribunale del circondario in cui ha sede l'Ordine, tra soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli degli Ordini.

Secondo quanto stabilito dall'apposito "Regolamento per la designazione dei componenti del Consiglio di disciplina", al fine della formazione dell'elenco dei nominativi da indicare al presidente del tribunale, gli iscritti che intendano partecipare alla selezione per entrare a far parte della Consiglio di disciplina devono presentare la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di insediamento del nuovo Consiglio territoriale.

Il Consiglio di disciplina è suddiviso in 5 collegi giudicanti.

Il presidente del Consiglio di disciplina è il componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo, il segretario quello con minore anzianità. La stessa regola vale per i 5 collegi di disciplina.

Il Consiglio di disciplina opera in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti.

I compiti di segreteria ed assistenza all'attività del Consiglio di disciplina sono svolti dal personale del Consiglio dell'Ordine e le spese relative al funzionamento del Consiglio di disciplina sono poste a carico del bilancio del Consiglio dell'ordine.

Qualsiasi segnalazione, esposto o notizia di possibile violazione in campo deontologico pervenga al Consiglio dell'Ordine deve immediatamente essere trasmessa al Consiglio di disciplina, non essendo nei poteri dell'Ordine decidere sulla sua eventuale irrilevanza o inammissibilità.

A seguito di procedimento disciplinare le sanzioni che possono essere comminate all'iscritto, nel caso di violazioni accertate, sono:

- l'avvertimento, che consiste in una comunicazione del presidente del Consiglio di disciplina all'incolpato, nella quale viene dimostrato al colpevole quali siano le mancanze commesse, con l'esortazione a non ricadervi;
- la censura, ossia una comunicazione del presidente del Consiglio di disciplina con la quale sono formalmente dichiarate le mancanze commesse, in relazione alle quali viene espressa una nota formale di biasimo;
- la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo massimo di sei mesi (quando disposta a seguito di provvedimento disciplinare per mancato pagamento della tassa di iscrizione all'Ordine, la sospensione opera a tempo indeterminato ovvero finché l'iscritto non sani la sua posizione debitoria);
- la cancellazione dall'albo.

P.E.C.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2020 n.228, S.O., della legge 11 settembre 2020 n.120, di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020 n.76 (il cosiddetto "Decreto Semplificazioni") sono diventate definitive le modifiche recate dal provvedimento d'urgenza al testo dell'art. 16 del decreto-legge 28/11/2008 n.185, in materia di domicilio digitale dei professionisti.. La PEC era già obbligatoria per tutti gli iscritti all'albo in virtù della legge n.2/2009.

Al posto dell'obbligo del possesso della PEC (posta elettronica certificata) le innovazioni legislative prevedono ora l'obbligo, anche per i professionisti iscritti all'Albo, pena la sospensione dall'Albo, del possesso e della comunicazione all'Ordine di appartenenza di un "*domicilio digitale*", ossia un recapito digitale legato ad un indirizzo di posta elettronica certificata o ad altro recapito certificato qualificato, previsto per legge,.

L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo, per rendere più semplice ai propri iscritti l'assolvimento di tale obbligo, fornisce gratuitamente a chi ne fa richiesta ed in possesso di regolarità contributiva un indirizzo PEC nome.cognome@ordineingpa.it





L'Ordine mette a disposizione degli iscritti un'attendibile strumentazione tecnico-diagnostica al fine di svolgere nel miglior modo possibile il proprio lavoro.

Gli iscritti possono noleggiare le seguenti strumentazioni:

STRUMENTAZIONE PER LA MISURA E RILEVAMENTO		
	descrizione	marca e modello
1	distanziometro digitale Laser	Leica Disto D 810 Touch Pack
2	distanziometro digitale Laser	Leica Disto D 510
3	misuratore angolare digitale	GEO FENNEL A-DIGIT 50+
4	misuratore telescopico	Easyfix 5 metri
5	misuratore di illuminamento	DELTA HHM 2102-1
6	spessimetro digitale	SAMA SAUT310D-SW
7	livello laser rotante con treppiede asta e riscontro	GEOMAX ZONE 20 H
8	endoscopio cavo 5 metri con monitor	SECURSCAN MW 72
9	Stazione Totale con asta, mira e treppiede	GEOMAX ZOOM 40
STRUMENTAZIONE PER L'ANALISI STRUTTURALE		
	descrizione	marca e modello
10	sclerometro digitale	Sclerometro PCE-HT 225E
11	pacometro	MAE ZBL -R 800
STRUMENTAZIONE PER L'ANALISI AMBIENTALE		
	descrizione	marca e modello
12	igrometro a contatto	PROTIMETER SURVEYMASTER BLD 5365
13	fonometro classe A con treppiedi	HD 2110L
14	termocamera	FLIR E6 IR
STRUMENTAZIONE PER LE MISURE ELETTRICHE		
	descrizione	marca e modello
15	Tester di base	FLUKE Tester elettrico T6-1000
16	Kit multistrumento per sicurezza ed analisi di rete	HT GSC60 analisi di rete e sicurezza



FORMAZIONE

Per “formazione continua” si intende l’obbligo con il quale ogni professionista deve continuamente e costantemente aggiornare la propria competenza professionale (art. 7, comma 1, del DPR 137/12).

A tal fine, l’Ordine organizza convegni, seminari e corsi (secondo quanto disciplinato dal regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale, adottato dal CNI e pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013) per tutti i “professionisti” ovvero per tutti coloro che esercitano la “professione regolamentata” (art. 1 comma 1 lett. b).

Per poter esercitare la professione di ingegnere senza essere soggetti a provvedimenti disciplinari, si devono possedere almeno 30 crediti formativi professionali (CFP).

Questi vengono riconosciuti automaticamente al momento dell'iscrizione all'albo in numero significativamente differente in funzione della distanza che intercorre tra la data di abilitazione e la data di iscrizione:

- in caso di prima iscrizione all'albo entro 2 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 90 CFP;
- in caso di prima iscrizione all'albo dopo 2 e fino a 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 60 CFP;
- in caso di prima iscrizione all'albo dopo 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 30 CFP;
- in caso di trasferimento: il numero di CFP accreditati presso l'Ordine di provenienza.

I crediti conferiti al momento della prima iscrizione all'albo comprendono 5 CFP sull'etica e deontologia professionale da conseguire obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione tramite la partecipazione a seminari specifici.

Il CNI nel 2018 ha adottato le *“Linee di indirizzo per l'applicazione del regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale”*. In questo testo unico, consultabile anche on line sul sito del CNI, vengono elencati anche i casi di esonero, le modalità di controllo, le eventuali sanzioni e la modalità di erogazione della formazione a distanza (FAD).



L'apprendimento e il conseguimento dei crediti formativi avviene tramite:

Apprendimento formale: apprendimento delle conoscenze ed abilità scientifico-culturali dell'ingegneria nel sistema di istruzione e formazione delle università e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio.

Le attività di formazione per l'apprendimento formale che permettono il riconoscimento di CFP sono elencate nell'allegato A al regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale.

Apprendimento non formale: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale del professionista, ottenuto accedendo a didattica frontale o a distanza offerta da ogni soggetto che persegue finalità di formazione professionale.

Le attività di formazione per l'apprendimento non formale che permettono il riconoscimento di CFP sono:

- partecipazione frontale o a distanza a corsi e seminari riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge (crediti attribuiti 1 ora = 1 CFP);
- partecipazione a convegni, conferenze e altri eventi specificatamente individuati dal Consiglio nazionale (crediti attribuiti 1 ora = 1 CFP - limite max 3 CFP/evento e max 9 CFP /anno);
- partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse (crediti attribuiti 1 ora = 1 CFP - Limite max 3 CFP/evento e max 9 CFP /anno);
- partecipazione a stage formativi (CFP attribuiti: da valutare caso per caso).

Apprendimento informale: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nell'esercizio della professione di ingegnere nelle situazioni ed interazioni del lavoro quotidiano.

Al fine di ottenere il riconoscimento di max 15 CFP/anno relativi all'aggiornamento informale legato all'attività professionale dimostrabile, di cui all'allegato A del regolamento, gli iscritti, conformemente alla tempistica prevista annualmente da apposita circolare del CNI, dovranno inviare la relativa autocertificazione all'anagrafe nazionale, attestando le azioni di aggiornamento svolte nell'ambito della propria attività professionale. Per il riconoscimento dei CFP occorre compilare la relativa modulistica ed inviarla telematicamente all'anagrafe nazionale, tramite la piattaforma www.formazione.cni.it.

Certificazione competenze professionali

La certificazione di competenze, emessa dall'agenzia nazionale della certificazione delle competenze istituita dal CNI e denominata CERTING, permette il riconoscimento di 15 CFP/anno per 3 anni a partire dall'anno di conseguimento della certificazione.

L'art. 6 del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale prevede anche la possibilità per l'iscritto di richiedere l'esonero dall'obbligo formativo in caso di: 1) maternità o paternità; 2) malattia o infortunio; 3) gravi malattie invalidanti; 4) assistenza a persone con grave malattia cronica; 5) esercizio della professione in zone colpite da catastrofi naturali; 6) lavoro all'estero; 7) servizio militare volontario o servizio civile.

Il professionista che ha partecipato ad attività formative durante il proprio periodo di esonero (ad eccezione dell'esonero per malattia cronica/assistenza per malattia cronica), non potrà acquisire i CFP previsti dall'evento. La sua partecipazione all'evento formativo sarà comunque registrata nell'anagrafe nazionale dei crediti.

È possibile usufruire dei 15 CFP per l'aggiornamento informale conseguente all'attività lavorativa e/o professionale solo se tale attività è stata svolta per oltre 6 mesi nel corso dell'anno al netto di eventuali esoneri.

Accedendo alla piattaforma www.formazione.cni.it con le proprie credenziali, dopo essersi registrato, il professionista potrà vedere gli eventi formativi ai quali ha partecipato, il numero di CFP attribuiti e scaricare gli attestati di partecipazione agli eventi. Inoltre, il professionista potrà visionare l'offerta formativa degli Ordini e dei provider autorizzati.

Tutti i CFP ottenuti vengono cumulati fino a un massimo di 120. Al termine di ogni anno solare vengono detratti a ogni iscritto dal totale posseduto i 30 CFP corrispondenti all'obbligo formativo annuale.

Al raggiungimento di zero CFP, non vengono attuate ulteriori detrazioni.

Il professionista dovrà curare il proprio aggiornamento seguendo corsi, convegni, seminari organizzati dall'Ordine o da enti accreditati (provider) e per i quali verranno rilasciati CFP in quantità proporzionata al tipo di aggiornamento conseguito e secondo quanto disciplinato dal regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale, adottato dal CNI e pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013.

Attraverso il sito <https://palermo.ordinegegneri.it/> e tramite newsletter è possibile sia conoscere seminari, convegni e corsi gratuiti o a pagamento che l'Ordine organizza per i propri iscritti, sia iscriversi per partecipare.

Il Codice deontologico degli Ingegneri, approvato dal Consiglio il 14/05/2014 e aggiornato il 25.09.2023 , è un codice di comportamento destinato a tutti “gli iscritti ad ogni settore e in ogni sezione dell’Albo, in qualunque forma gli stessi svolgano l’attività di Ingegnere” (cfr. art. 2.1), con ciò comprendendo non solo gli ingegneri liberi professionisti, ma tutti gli appartenenti alla categoria, operanti sia in forma individuale che in forma associata.

L’attività dell’ingegnere è una risorsa che deve essere tutelata e che implica doveri e responsabilità nei confronti di tutti.

Occorre garantire il corretto esercizio della professione secondo i seguenti principi e criteri:

- responsabilità verso la collettività e l’ambiente, imprescindibile per uno sviluppo sostenibile;
- benessere degli individui;
- autonomia intellettuale;
- trasparenza;
- lealtà e qualità della prestazione;
- messa a disposizione delle proprie competenza in caso di calamità.

Inoltre l’ingegnere deve svolgere la professione nel rispetto della legge e dei principi costituzionali.

Il codice deontologico deve quindi essere rispettato e fatto rispettare da tutti gli iscritti; è fondamentale per la nostra categoria garantire non solo il rispetto della normativa ma anche la tutela della dignità e del decoro della professione. Ecco perché ogni anno vengono organizzati dei convegni formativi su questa tematica, obbligatori per tutti i nuovi iscritti.



